

Disegno di legge regionale 19 luglio 2016, n. 217

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Con il presente disegno di legge la Regione opera una integrale revisione della propria legislazione di settore, comprendendo in un unico testo normativo la disciplina di alcune materie attualmente previste da più leggi, anche risalenti nel tempo, come quella relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti in attuazione della legge 549/1995, oppure ormai superate, come quella sulla *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come la l.r. 24/2002.

Il disegno di legge in oggetto disciplina in particolare:

- gli strumenti di pianificazione regionale;
- l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;
- il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

I tempi fissati dal legislatore regionale per la revisione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono di un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

La predetta norma, all'articolo 7, stabilisce infatti che *“1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 90 della l. 56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana e alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge”*.

L'articolo inoltre fornisce i principi cui deve attenersi la norma regionale attuativa, stabilendo che: *“2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi: a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.”*

Con l'ordine del giorno n. 656 collegato al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato in data 19 aprile 2016, il Consiglio regionale ha inoltre impegnato la Giunta a “portare all'approvazione del Consiglio” entro 60 giorni dall'approvazione del Piano la revisione della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani) ed entro 90 giorni quella dei contenuti della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti), oltre che a prevedere la

revisione della norma regionale in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ossia della cosiddetta "ecotassa".

Il presente disegno di legge adempie dunque al duplice mandato ricevuto dal Consiglio regionale e procede, nel rispetto dei tempi prefissati, non solo alla revisione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ma alla predisposizione di un testo di legge organico e completo sulla disciplina dei rifiuti in generale.

Nello specifico il **CAPO I** disciplina, oltre l'oggetto della norma che si è già provveduto ad illustrare, gli obiettivi e le finalità della legge che, in coerenza con quelli stabiliti dalla direttiva europea di settore, la 2008/98/CE, e dalla legge nazionale di riferimento, il d.lgs. 152/2006, prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata nel rispetto dei principi di prevenzione, riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.

L'articolo 2 fissa poi specifici obiettivi di produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, da raggiungere entro l'anno 2018 (produzione annua non superiore a 190 chilogrammi ad abitante) ed entro l'anno 2020 (produzione annua non superiore a 159 chilogrammi ad abitante). A tali obiettivi è collegata la sanzione amministrativa regionale di cui al CAPO VI.

Lo stesso articolo introduce infine un differimento temporale di due anni del termine posto per il raggiungimento dei predetti obiettivi per la sola Città di Torino, in ragione della sua dimensione demografica e delle sue caratteristiche peculiari .

Il **CAPO II** disciplina gli strumenti di pianificazione ed in particolare il Piano regionale di gestione dei rifiuti che - elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento - fissa gli obiettivi e le azioni volte al conseguimento delle finalità della legge regionale, oltre a costituire il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riguardo alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.

Vale la pena di sottolineare che le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

Con riferimento agli aspetti di pianificazione, all'articolo 4, sono inseriti gli "strumenti di finanziamento" in quanto ritenuti elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa norma e dal Piano regionale. Tra le fonti di finanziamento utilizzate, meglio dettagliate all'articolo 25 (Norma finanziaria), si rinviene il gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, il gettito derivante dal contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale di cui all'articolo 35, comma 7 del decreto legge 133/2014, nonché il gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal disegno di legge per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Si tratta di proventi finanziari, anche di natura tributaria, tutti derivanti da attività di gestione dei rifiuti sul territorio regionale e per la maggior parte già vincolati, dalle norme nazionali istitutive, ad interventi destinati a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime ed energia e sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché altri interventi in campo ambientale.

Il **CAPO III** definisce e disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione e coerenza con quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 23/2015, illustrata in premessa.

Il disegno di legge, all'articolo 6, stabilisce preliminarmente che il predetto servizio provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, comprendendo dunque tutte quelle tipologie di rifiuti che sono oggetto di governo del "sistema pubblico".

Il successivo articolo 7 opera poi la suddivisione del territorio regionale, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione Piemonte, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, e in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e di ciascuna delle province, per le funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata e il trasporto.

L'articolo 8 individua i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni sopra enunciate, stabilendo che siano le province e la Città Metropolitana (denominate enti di area vasta) singolarmente o in forma associata tra loro a seconda dell'ambito territoriale ottimale di riferimento a provvedere all'organizzazione e al controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Le predette funzioni sono quelle tipiche del soggetto deputato alla *governance* di un servizio pubblico a rilevanza economica, ossia la specificazione della domanda di servizio e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del relativo piano d'ambito; l'approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito; la definizione del modello organizzativo; l'affidamento dei servizi e il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi (articolo 8).

Per quanto attiene alle funzioni di ambito regionale, più puntualmente disciplinate dall'articolo 9, le stesse sono esercitate dagli enti di area vasta in forma associata obbligatoria attraverso una apposita conferenza d'ambito composta dal sindaco della Città metropolitana e dai presidenti delle province, che opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, ed ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

La conferenza d'ambito è dotata di autonoma struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Per le funzioni di ambito di area vasta, gestite singolarmente dagli enti di area vasta, è garantita la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 23/2015.

La scelta operata è quella di provvedere all'istituzione o all'individuazione di una o più assemblee composte dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata, alle quali sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) concorso alla predisposizione della parte del piano d'ambito di area vasta che interessa il territorio dell'area territoriale omogenea di riferimento;
- b) espressione di un parere preventivo, obbligatorio e vincolante alle previsioni del piano d'ambito di area vasta e al modello organizzativo e alle forme di gestione prescelte che interessano il territorio dell'area territoriale omogenea di riferimento;
- c) verifica del regolare svolgimento dei segmenti di servizio di competenza, con facoltà di indicare all'ente di area vasta proposte di ottimizzazione del servizio.

Al fine di garantire comunque la funzionalità del sistema la disposizione in esame esplicita che il parere di cui alla lettera b) è vincolante nei limiti in cui consente il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di area vasta.

Strettamente connessa alla realizzazione del nuovo sistema di *governance* regionale è la previsione di una disciplina transitoria (contenuta nel CAPO VIII, articolo 26), ai sensi della quale gli enti di area vasta dovranno stipulare la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Il conferimento delle posizioni attive e passive, ivi comprese quelle relative al personale, avviene sulla base di un piano di ricognizione effettuato dalle associazioni d'ambito e dai consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, in collaborazione con gli enti di area vasta competenti, recante l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alla conferenza d'ambito o agli enti di area vasta, l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili, l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.

La conferenza d'ambito e gli enti di area vasta, per quanto di rispettiva competenza, valutano e approvano la proposta di conferimento delle posizioni attive e passive entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della conferenza d'ambito nel rispetto del criterio per cui le componenti passive non possono superare quelle attive al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale.

Nel caso in cui non i soggetti individuati dalla norma non rispettino i termini stabiliti per gli specifici adempimenti opererà il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, in sostituzione degli enti inadempienti.

Le disposizioni transitorie prevedono infine che per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 96 dell'articolo 1 della legge 56/2014 che individua le disposizioni da applicare nel caso dei trasferimenti di funzioni oggetto di riordino.

Il **CAPO IV** disciplina la gestione dei rifiuti speciali riferendosi ai principi stabiliti dalla norma nazionale e prevedendo, tra l'altro, la minimizzazione del ricorso alla discarica, la promozione dello sviluppo della "green economy" e la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità.

Il **CAPO V** disciplina invece il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, provvedendo così a sostituire la legge regionale 39/1996 con una disciplina coerente con le modifiche introdotte alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale), che ha provveduto ad abrogare la quota di tributo di spettanza delle province (10%) e a prevedere la destinazione dell'intero ammontare del tributo ad interventi in campo ambientale.

Gli articoli 13 e 14, al fine di predisporre una disposizione regionale organica e facilmente fruibile, ripropongono quanto già previsto dalla disposizione statale istitutiva del tributo speciale in merito all'ambito di applicazione della norma e all'individuazione del soggetto attivo e passivo. L'articolo provvede infine a ricondurre in CAPO alla Regione le competenze relative alla riscossione del tributo e al contenzioso tributario e amministrativo a partire dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 15 provvede a determinare, con un significativo aumento, i nuovi importi del tributo speciale, attuando così quanto stabilito dalla pianificazione regionale di settore di recente approvata e volta ad utilizzare il tributo speciale come strumento per disincentivare il ricorso alla discarica e per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti ed il loro riutilizzo. Inoltre la norma regionale in tal modo adegua gli importi a quelli stabiliti dalle Regioni contermini e dà attuazione all'ordine del giorno 656 approvato dal Consiglio regionale il 19 aprile 2016 .

Nel contempo l'articolo opera la semplificazione della normativa regionale in materia attraverso la riduzione a tre del numero delle casistiche con riferimento alle quali andare ad individuare l'entità del tributo (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi) sulla base delle norme nazionali in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica (d.lgs. 36/2003 e d.m. 27 settembre 2010).

L'articolo 16 delega poi la Giunta regionale ad approvare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, un apposito regolamento attuativo del CAPO V che disciplini in particolare la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno solare e sui versamenti effettuati, la richiesta di pagamento in misura ridotta del tributo e le connesse dichiarazioni, le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo, il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate e l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia. L'attività regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e di riduzione degli oneri amministrativi.

Il **CAPO VI** disciplina il sistema sanzionatorio ed è suddiviso in due Sezioni, la prima relativa alle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti e la seconda relativa a quelle in materia di tributo speciale.

L'articolo 18, come già anticipato, introduce la sanzione amministrativa in materia di produzione dei rifiuti e si applica nel caso in cui non sia raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo pro capite di rifiuto urbano indifferenziato di 190 chilogrammi entro il 2018 e di 159 chilogrammi entro il 2020 ed è calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per determinate fasce. Detta sanzione va a sostituire la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 della l.r. 24/2002 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata che ha ormai raggiunto i suoi effetti e che è già presidiata da una sanzione prevista dalla normativa nazionale (articolo 205 del d.lgs. 152/2006).

La scelta di applicare la sanzione sulla base del rifiuto urbano indifferenziato prodotto consente di rimediare ad alcuni limiti riscontrati dall'applicazione quindicennale della sanzione della legge regionale 24/2002, come quello relativo alla carenza di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Il soggetto destinatario della sanzione è l'ente di area vasta che ne ripartisce l'onere tra i comuni appartenenti all'area territoriale omogenea che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo a scala di ambito.

Per quanto attiene alla Sezione II (relativa all'applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica) si evidenzia che la stessa provvede a precisare le norme statali di riferimento per l'applicazione delle sanzioni tributarie e a disporre in materia di presunzioni, di decadenze e di accertamento e contestazione delle violazioni.

L'articolo 20 ripropone una sanzione amministrativa, già prevista dalla legge regionale 39/1996, che riguarda il caso in cui sia impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente l'attività gestione della discarica.

Il **CAPO VII** è rubricato “Modifiche a leggi regionali” e provvede innanzi tutto a compendiare nei corrispondenti articoli della legge regionale 44/2000 le funzioni a suo tempo attribuite a Regione, province e comuni dalla l.r. 24/2002 ora integralmente sostituita dal presente disegno di legge.

Analoghe disposizioni di coordinamento e di adeguamento alle nuove disposizioni vengono effettuate sulla legge regionale 7/2012 a seguito dello stralcio del sistema della *governance* sui rifiuti dalle predetta norma e al suo inserimento nel presente disegno di legge.

Il **CAPO VIII** prevede, oltre alla disciplina transitoria per il passaggio di competenze in materia di *governance* agli enti di area vasta e alla conferenza d'ambito di cui si è già ampiamente parlato (articolo 26), la norma finanziaria (articolo 25) ritenuta di particolare importanza in quanto le risorse ivi previste debbono consentire l'attuazione degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale. A tal fine sono previsti tre capitoli di spesa nell'ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti” alimentati e vincolati dall'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale, dall'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 35, comma 7, d.l. 133/2014 (termovalorizzazione rifiuti provenienti da fuori regione) e dall'ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative.

L'articolo 28 prevede infine la clausola valutativa, mentre l'articolo 29 dispone le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il disegno di legge in oggetto opera una integrale revisione della legislazione regionale di settore, comprendendo in un unico testo normativo la disciplina di alcune materie attualmente previste da più leggi, ormai anche risalenti nel tempo, come quella relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti in attuazione della legge 549/1995, oppure ormai superate, come quella sulla *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come la l.r. 24/2002.

Con la norma proposta si prevede che le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, siano finanziate con le risorse individuate dall'articolo 25.

Il Piano regionale in materia di rifiuti è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. del 19 aprile 2016 e prevede specifiche azioni volte al raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione europea e nazionale in materia di rifiuti.

La norma prevede espressamente che la Giunta regionale definisca le priorità di intervento e che gli stanziamenti di spesa debbano avvenire nei limiti delle somme effettivamente incassate.

A tal fine sono istituiti 3 nuovi capitoli di spesa nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti".

Per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti occorre provvedere alla realizzazione di interventi strutturali ma occorre anche finanziare sistemi di sviluppo gestionali: si dispone quindi che i nuovi capitoli di spesa siano uno relativo alle spese correnti (UPB A1603A) e gli altri due relativi a spese di investimento (UPB A1603A2): uno per finanziare il sistema pubblico delle amministrazioni locali preposte al governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e l'altro rivolto alle imprese a sostegno degli investimenti in materia di rifiuti.

Le predette misure sono interamente finanziate dai proventi derivanti dalle seguenti entrate:

- a) l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia (capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)");
- b) l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 35, comma 7 del decreto legge 133/2014, ossia il contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (articolo 35, comma 7 del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016)");
- c) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al Capo VI, Sezione I della presente legge, capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti";
- d) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico

delle imprese di cui al Capo VI, Sezione II della presente legge, capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";

e) altre risorse destinate a tal fine dal bilancio regionale.

Come noto, i proventi di cui alle lettere a) e b) costituiscono già entrate regionali.

Per quanto attiene ai proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si segnala che, diversamente da quanto avveniva in passato, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale) alla legge 549/1995 (norma istitutiva dell'"ecotassa"), dall'anno 2016 la Regione introita l'intero ammontare del tributo in quanto è stata abrogata la previsione che disponeva di assegnare il 10% del medesimo alle province.

Inoltre, in attuazione di quanto fortemente richiesto dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 656, approvato in data 19 aprile 2016, contestualmente all'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la norma provvede al progressivo aumento dell'ammontare del tributo a partire dall'anno 2017 fino a giungere alla triplicazione degli attuali importi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ciò al fine di disincentivare il ricorso alla discarica e di incrementare le raccolte differenziate dei rifiuti ed il loro invio a operazioni di recupero.

Il gettito del tributo per l'anno 2015 ammonta a 5.378.000 euro.

La norma regionale prevede infine che le funzioni di riscossione del tributo speciale siano svolte dalla Regione a far data dal 1° gennaio 2018. Per l'anno 2017 tali funzioni continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana e dalle province alle quali è riconosciuto un contributo per l'attività svolta.

La norma finanziaria stabilisce dunque che alla copertura di tale onere, stimato in Euro 600.000,00 si provvede tramite istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente del Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" del Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" mediante riduzione delle previsioni di spesa corrente del Programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti".